



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 13-04-2023 Numero 15

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Silvestrini Francesco	P	Novello Niccolo	P
Battistini Giorgia	P	Oliveri Davide	P
Canu Monica	P	Piccardo Federica	P
Cenedesi Paolo	P	Robello Giacomo	P
Chiossone Romina	P	Rossi Matteo	A
Ferrari Lucia	P	Teschioni Gabriele	P
Gambino Giulia	P	Vernazza Giuseppe	P
Guglielmino Luca	P	Traverso Gianluca	P
Magliocchetti Renato	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Silvestrini Francesco.

Partecipa il Segretario Comunale Morabito Massimiliano.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

RICHIAMATO l'art.52 del Decreto Legislativo446/1997, sulla base del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione in modo da consentire al gestore AMIU Genova un miglioramento organizzativo in ottica di una più efficace ed efficiente relazione con l'utente del servizio rifiuti;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

PRESO ATTO che sono intervenute delle modifiche normative che richiedono l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali e del gestore, dovuti ad una mancata corrispondenza tra la normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il precedente regolamento approvato con Deliberazione n.31 del 29/09/2020;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/Rif con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

OSSERVATO che le disposizioni contenute nella Deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;

RITENUTO che sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

CONSIDERATO pertanto di poter introdurre all'interno della disciplina regolamentare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione succitata che non contrastino in modo esplicito con quanto predisposto dalla L. 147/2013 art. 1 o atti equipollenti;

DATO ATTO che l'art. 14 della legge n. 118 del 05/08/2022 ha modificato l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, portando da cinque a due anni la durata minima del periodo per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., e scelgono di conferirli al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi ottenendo una riduzione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e abrogando la possibilità per queste ultime di essere riammesse al servizio pubblico prima della scadenza biennale;

RICHIAMATA la deliberazione del Giunta Regionale della Regione Liguria n. 215 del 2021 che delibera che: le utenze non domestiche che scelgono di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico *“si impegnano a conferire a recupero interamente, e non per frazioni, al di fuori del servizio pubblico i codici EER di cui alla comunicazione effettuata”*; ed inoltre *“nel rispetto delle condizioni indicate le utenze non domestiche sono esentate dalla sola corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”*;

CONSIDERATI:

- l'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1 comma 775 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio triennale 2023/2025 al 30 aprile 2023;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art.13, comma 15 e 15 ter, del D.Legge 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 come modificato dall'art.15 bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la TARI che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui il regolamento è stato approvato specificando a tal

fine che il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;

VISTO che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il nuovo regolamento della tassa rifiuti TARI redatto dall’ufficio tributi allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, inoltre, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO quindi necessario approvare il nuovo regolamento TARI del Comune di Arenzano nel rispetto della normativa vigente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente;

ACQUISITO, inoltre, il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs267/2000.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON n. 11 voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti di cui 13 votanti, essendosi astenuti 3 consiglieri (Renato Magliocchetti, Paolo Cenedesi, Giacomo Robello) ed avendo votato contro 2 consiglieri (Giulia Gambino, Gianluca Traverso), espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni citate, il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento, avrà efficacia dal primo gennaio 2023;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia TARI;
4. di dare altresì atto, che l’ufficio tributi provvederà alla pubblicazione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell’economia delle Finanze ai sensi dell’art.13, comma 15 e 15ter del D.L. 201/2011.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Silvestrini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

[] Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Morabito Massimiliano

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di elaborazione:

- Anno 2023, Copertura 100,00%, KG totali = 6.594.067,000, Costi fissi = 1.540.683,00, Costi variabili = 2.008.796,00, Contrib. Minist. =
- Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 955.223,46, Variabili 1.245.453,52
- Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 585.459,54, Variabili 763.342,48
-
- Parametri tariffari: Quf = 1,224104, Quv = 271,673, Cu = 0,278211, Qapf = 2,482985, Cuap = 0,396528

UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,800	1,000	0,979283	75,582417
201	Unità domestica	2	0,940	1,800	1,150658	136,048351
201	Unità domestica	3	1,050	2,300	1,285309	173,839559
201	Unità domestica	4	1,140	2,600	1,395479	196,514284
201	Unità domestica	5	1,230	2,900	1,505648	219,189009
201	Unità domestica	6	1,300	3,400	1,591335	256,980218

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> $50 * 0,979283 + 75,582417 = 124,55$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> $70 * 1,150658 + 136,048351 = 216,59$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> $90 * 1,285309 + 173,839559 = 289,52$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> $120 * 1,395479 + 196,514284 = 363,97$

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,670	5,500	1,663600	2,180904	3,844504
102	Cinematografi e teatri	0,430	3,500	1,067684	1,387848	2,455532
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	0,510	4,200	1,266322	1,665418	2,931740
104	Campeggi, distributori carburanti, impia	0,880	7,210	2,185027	2,858967	5,043994
105	Stabilimenti balneari	0,500	4,000	1,241493	1,586112	2,827605
106	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220	1,266322	1,673348	2,939670
107	Alberghi con ristorante	1,420	11,650	3,525839	4,619551	8,145390
108	Alberghi senza ristorante	1,080	8,880	2,681624	3,521169	6,202793
109	Case di cura e riposo	1,250	10,220	3,103731	4,052516	7,156247
110	Ospedali	1,070	8,810	2,656794	3,493412	6,150206
111	Uffici, agenzie	1,520	12,450	3,774137	4,936774	8,710911
112	Banche, istituti credito, studi professionali	0,610	5,030	1,514621	1,994536	3,509157
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	1,410	11,550	3,501009	4,579898	8,080907
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,800	14,780	4,469373	5,860684	10,330057
115	Negozi particolari quali filatelie, tend	0,830	6,810	2,060878	2,700356	4,761234
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580	4,419713	5,781378	10,201091
117	Attività artigianali tipo botteghe, parr	1,480	12,120	3,674818	4,805919	8,480737
118	Attività artigianali tipo botteghe: fale	1,030	8,480	2,557475	3,362557	5,920032
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	8,950	2,706454	3,548926	6,255380
120	Attività industriali con capannoni di pr	0,920	7,530	2,284346	2,985856	5,270202
121	Attività artigianali di produzione beni	1,090	8,910	2,706454	3,533064	6,239518
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,570	45,670	13,830226	18,109434	31,939660
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780	12,042477	15,773884	27,816361
124	Bar, caffè, pasticcerie	5,120	41,990	12,712883	16,650211	29,363094
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	2,390	19,610	5,934334	7,775914	13,710248
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,600	3,823797	4,996253	8,820050
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	7,170	58,760	17,803002	23,299985	41,102987
128	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450	6,803379	8,902054	15,705433
129	Banchi di mercato genere alimentari	3,500	28,700	8,690448	11,380354	20,070802
130	Discoteche, night club	1,480	12,120	3,674818	4,805919	8,480737
131	Chioschi bar	6,290	51,550	15,617976	20,441018	36,058994
132	Banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante	7,170	58,760	17,803002	23,299985	41,102987
133	Banchi di mercato - mensile	1,780	14,580	4,419713	5,781378	10,201091